

Rosignano Marittimo, li _____

Spett.le
Via

Mail:
PEC:

Oggetto: Proposta contrattuale del SERVIZIO di DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "GIOVANNI FATTORI" DI ROSIGNANO SOLVAY. cup f31b22000300006 - selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1 "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'unione europea – Next Generation EU.

Questa Amministrazione Comunale avendo necessità di affidare il servizio di Direzione lavori di cui all'oggetto, a seguito di manifestazione di interesse approvata con decreto n. _____ del _____ e pubblicata dal _____ al _____ ha individuato codesto spett.le _____ con Partita iva _____ quale affidatario;

Trattandosi di prestazione di importo stimato inferiore alla soglia di € 215.000,00 si procede all'affidamento diretto delle prestazioni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett.b) del Decreto PNRR 3 (D.L.13/2023), avvalendosi della piattaforma START, sistema telematico di acquisti regionale, all'impresa _____ per l'importo di € _____ (di cui € _____ per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% pari a € _____ per complessive di € _____, per cui l'impresa è stata individuata come soggetto affidatario.

Sulla base del preventivo rimesso l'U.O. _____ dell'Ente ha predisposto il relativo progetto, ai sensi dell'art. 41, comma 12 del D.Lgs 36/2023, per l'importo di € _____ (di cui € _____ per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% pari a € _____, per complessive di € _____.

Si riportano di seguito, le clausole relative al detto rapporto contrattuale, dando atto che i dipendenti della stazione appaltante e/o i professionisti incaricati cui è affidato un ruolo/incarico nell'esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.36/2023 e, per quanto riguarda i dipendenti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Oggetto del contratto

L'incarico prevede l'espletamento del SERVIZIO di DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "GIOVANNI FATTORI" DI ROSIGNANO SOLVAY .

La prestazione professionale dovrà essere svolta mediante operazioni quali:

SETTORE	Programmazione e Sviluppo del Territorio
U.O.	Edilizia Pubblica e riqualificazione Urbana
	a.ciaccio@comune.rosignano.li.it – p.e.c. : comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
	Tel. 0586-724515 Fax 0586-724306 - www.comune.rosignano.livorno.it
	57016 Rosignano Marittimo . Livorno . Via dei Lavoratori, N. 21

- controllo, durante le varie fasi degli interventi, intesi ad accertare la regolare esecuzione dei lavori in corso d'opera;
- verifica della esatta rispondenza al capitolato dei lavori eseguiti (tipologia e quantità) rispetto a quelli programmati, e alla qualità dei materiali da impiegare, misura e contabilità dei lavori;
- redazione di eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- redazione di verbale di consistenza dei lavori già effettuati;
- (eventuale) gestione delle eventuali varianti in fase di richiesta e di predisposizione della documentazione relativa;
- redazione di eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi;
- gestione di eventuali contestazioni e/o riserve; - redazione degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) a misura ;
- redazione del certificato di ultimazione lavori;
- redazione del conto finale e della relazione di accompagnamento;

Nella fattispecie il servizio rientra nelle seguenti prestazioni:

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Qcl.09a (2): Contabilità dei lavori a misura

- redazione e consegna as-built e fascicolo fabbricato (sia in forma editabile che cartacea) con relative certificazioni rispetto a tutti i campi procedurali
- collaudo acustico che deve prevedere: effettuazione di misure strumentali in opera con fonometri di classe 1 relative a facciate e ambienti interni per verifica del tempo di riverbero, intelligibilità del parlato, chiarezza; emissione di n. 1 relazione tecnica relativa alla valutazione delle prestazioni acustiche dell'edificio ai sensi del DM 11/01/2017 e DGR (Toscana) n. 1018 del 25/09/2017.-
- certificazione energetica

L'importo complessivo del contratto in oggetto è quantificato nell'offerta presentata da Codesto Studio attraverso il sistema telematico acquisti START, che costituisce parte integrante del presente documento.

Ai sensi dell'art. 26 del D. L.gs. n. 81/08 si specifica che l'esecuzione del presente contratto non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e pertanto non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

Restano a carico della stazione appaltante le spese per indagini geognostiche e sulle strutture, nonché le spese per gli oneri istruttori presso Eni finalizzati all'acquisizione dei necessari nulla-osta e autorizzazioni.

Lo studio aggiudicatario si assume tutte le responsabilità derivanti dalla prestazione e si impegna ad eseguirla nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare e della normativa vigente in materia.

Modifiche al contratto

Il Comune di Rosignano M.mo si riserva la facoltà di introdurre modifiche non sostanziali (art.120 comma 7) in aumento o in diminuzione al presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 5) del d.lgs. n. 36/2023 e sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale comma 9) del medesimo articolo 120.

Nel presente contratto si prevede la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.60 del Dlgs 36/2023. Secondo la disciplina di seguito riportata:

SETTORE U.O.	Programmazione e Sviluppo del Territorio Edilizia Pubblica e riqualificazione Urbana a.ciaccio@comune.rosignano.li.it – p.e.c. : comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it Tel. 0586-724515 Fax 0586-724306 - www.comune.rosignano.livorno.it 57016 Rosignano Marittimo . Livorno . Via dei Lavoratori, N. 21
-----------------	--

- La clausola di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di costo di costruzione pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Stipula del contratto e condizione sospensiva dell'efficacia

Il contratto si intenderà stipulato alla data della firma del presente documento da parte dell'impresa appaltatrice.

Si dà atto che sono stati assolti gli obblighi in materia di imposta di bollo ai sensi dell'art.18 comma 10) allegato I.4 del Dlgs 36/2023 per il presente contratto con il versamento dell'importo di €40,00 identificativo_____.

Modalità e termine di esecuzione

Il soggetto incaricato nell'espletamento del proprio incarico dovrà:

- garantire un numero di almeno 3 visite in cantiere la settimana e la presenza ad almeno 3 riunioni mensili con la committenza;
- documentare i sopralluoghi con foto e con la tenuta del giornale dei lavori
- redigere contabilità dei lavori , eventuali varianti in corso d'opera e relativi aggiornamenti del progetto;
- provvedere alla verifica ed accettazione dei materiali
- predisporre una cartella condivisa con l'amministrazione dove caricare: foto dei sopralluoghi, documenti di cantiere, certificati dei materiali, aggiornamento degli elaborati, contabilità, varianti e aggiornamenti al progetto;
- attenersi alle procedure e verifiche previste dagli elaborati di progetti, quali capitolato tecnico e criteri ambientali minimi.

Il servizio si svolgerà durante l'esecuzione dei lavori, fino alla conclusione del cantiere, nella fattispecie sono indicativamente previste le seguenti date: inizio lavori dal 15/11/2023 (entro e non oltre il 30/11/2023), fine lavori 08/05/2025 (entro e non oltre il 31/12/2025).

Penali

In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni o di inadempienza sarà impartito un termine per l'esecuzione dal RUP allo scadere del quale sarà applicata una penale determinata nella misura giornaliera dello 1 per mille dell'importo netto del contratto, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Con il superamento del 10% si procederà alla risoluzione del contratto.

Corrispettivo e termine di pagamento

Il corrispettivo sarà liquidato all'emissione di ciascun S.A.L. e computato rispettando la percentuale di incidenza del SAL medesimo rispetto al valore complessivo della lavorazioni.

Il saldo finale sarà liquidato a seguito del collaudo.

La stazione appaltante provvederà, acquisito il DURC INARCASSA a liquidare l'importo complessivo fatturato, ed a pagare l'importo complessivo.

La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del d.P.R. 602/1973 , D.lgs. 36/2023, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da parte del D.E.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a _____ Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente contratto e le penalità.

Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario nonché dei subappaltatori che hanno svolto prestazioni relative al pagamento da effettuare, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario , impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. .

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG _____ assegnato al presente servizio.

Le parti, con la stipula del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il contraente dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Il contraente si impegna, altresì, ad inserire apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente al Comune di Rosignano Marittimo ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Rosignano Marittimo copia del contratto sottoscritto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Obbligo di informazione

È fatto obbligo all'affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.

Esecuzione, verifica e ultimazione

Al termine della prestazione il Responsabile unico del progetto provvederà alla redazione del Certificato di regolare esecuzione del servizio in oggetto.

Le operazioni di emissione del C.R.E. dovranno essere concluse nel rispetto dei termini di inizio e di conclusione delle operazioni previste dal Codice.

Ferma restando la suddetta disposizione, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante l'esecuzione del servizio.

Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'affidatario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il contratto.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'affidatario dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'affidatario è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art.119 comma 7) del Codice di cui al del D.L.vo 36/2023.

L'affidatario è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale applicabile agli addetti al servizio, vigente al momento della firma della presente lettera contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Sicurezza della prestazione

Con la sottoscrizione del presente atto l'affidatario si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

L'esecuzione del presente servizio non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e, pertanto, non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

La stazione appaltante dovrà indire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, una riunione di coordinamento con lo studio al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

L'affidatario si obbliga ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Disciplina del subappalto e affidamento a cottimo

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 119, per la disciplina del subappalto.

La stazione appaltante stabilisce che le seguenti prestazioni relative alla categoria E.08 sono da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere.

Le prestazioni oggetto del contratto subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere.

Ai sensi dell'art.119 comma 6) Dlgs 36/2023 il contraente principale e il subappaltatore sono entrambi responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Dlgs 36/2023.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

1. dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti.
2. Copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che sono garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali NON inferiori a quelli garantiti dall'appaltatore, e DEVE riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore.
3. Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
5. dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 94,95 e del d.lgs. n. 80/2023;
6. documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07
7. dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
8. dichiarazione dell'impresa subappaltatrice dell'organico medio annuo, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.L.vo 81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui art.94, 95 e 100 del d.lgs. n.36/2023 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio delle prestazioni i subappaltatori devono trasmettere, tramite l'affidatario, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo e dell'art.90 c.9 del D. L.vo 81/2008, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, e all'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nel caso in cui si verifichi l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, salvo quanto diversamente pattuito tra appaltatore e subcontraente nei contratti tra loro stipulati, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Per tutto quanto qui non previsto, trova applicazione l'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Copertura assicurativa e garanzie

Al momento della sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dovrà presentare copia della propria assicurazione per la responsabilità civile.

Codice etico

L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione G.C. n.351/2022, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è trasmesso unitamente alla presente lettera-contratto.

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 36/2023. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 120, comma 1, lettera d), del predetto D.Lgs. n. 36/2023.

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice. Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 122, comma 1, del Codice. Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 122, comma 2, del Codice.

Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso o perdita dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, con applicazione di una penale pari al 10%.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
- 2) Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente atto di cottimo.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, che, in copia, è consegnato alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice.

Definizione delle controversie

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Non costituiscono riserve:

SETTORE U.O.	Programmazione e Sviluppo del Territorio Edilizia Pubblica e riqualificazione Urbana a.ciaccio@comune.rosignano.li.it – p.e.c. : comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it Tel. 0586-724515 Fax 0586-724306 - www.comune.rosignano.livorno.it 57016 Rosignano Marittimo . Livorno . Via dei Lavoratori, N. 21
-----------------	---

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione della verifica di conformità motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

L'esecutore delle prestazioni si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dell'esecuzione senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Ai fini di una migliore esplicitazione si riporta di seguito il comma 2 dell'art.7 dell'allegato II.14 del Codice:

"le riserve devono essere iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;*
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;*
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;*
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;*
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto."*

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento delle prestazioni, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente periodo, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Nell'ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari

SETTORE U.O.	Programmazione e Sviluppo del Territorio Edilizia Pubblica e riqualificazione Urbana a.ciaccio@comune.rosignano.li.it – p.e.c. : comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it Tel. 0586-724515 Fax 0586-724306 - www.comune.rosignano.livorno.it 57016 Rosignano Marittimo . Livorno . Via dei Lavoratori, N. 21
-----------------	---

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 36/2023, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, della clausola sospensiva dell'efficacia e delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso.

Il Dirigente
(Ing. Susanna Berti)

Apposta firma digitale ex D. Lgs. N. 82/2005

L'impresa

(_____)

Apposta firma digitale ex D. Lgs. N. 82/2005